



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **37** di Registro

Seduta Pubblica di Prima convocazione del 02-10-2023

Presidente: Avv. ANZALDO Fulvio

Vice Segretario Generale Vicario: Dott.ssa TOSETTI ROSSANA

Sono presenti al momento della votazione:

RAPINESE Alessandro	Presente	MINGHETTI Barbara	Presente
ANZALDO Fulvio	Presente	MOLTENI Giordano	Presente
AVOGADRO Loredana	Presente	NEGRETTI Elena	Assente
BELLEZZA Caterina	Assente	NESSI Vittorio	Assente
BERNASCONI Davide	Presente	NISO Davide	Presente
CANTALUPPI Lorenzo	Presente	NOSEDA Aldo	Presente
CASATI Emilio	Presente	PELLEGATTA Arianna	Presente
CASELLA Cecilia	Presente	ROSSETTI Gianfranco	Presente
CERIELLO Paola	Presente	TAGLIABUE Gaia	Presente
Di Pisa Valentina	Presente	TAGLIABUE Patrizia	Presente
Falanga Alessandro	Assente	TOCCHETTI Paola	Assente
FANETTI Stefano	Presente	TUFANO Antonio	Presente
GALLI Eleonora	Presente	VERONELLI Camilla	Presente
INTROZZI Valentina	Presente	VOZELLA Luca	Presente
LEGNANI Stefano	Presente	ZANOTTA Silvia	Presente
LISSI Patrizia	Presente	ZERENGA Paola	Presente
MANTERO Carlo	Presente		

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DI BENI MATERIALI ED IMMATERIALI DEL COMUNE DI COMO. ABROGAZIONE REGOLAMENTI: ALBO DELLE ASSOCIAZIONI, CONSULTE: SERVIZI SOCIALI, FAMIGLIA, GIOVANI, SPORT E AMBIENTE.

REGOLAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DI BENI MATERIALI ED IMMATERIALI DEL COMUNE DI COMO

Art. 1 - Principi generali

L'Amministrazione Condivisa si basa sulla collaborazione e sulla responsabilità condivisa tra il Comune di Como e gli Enti del Terzo settore chiamati ad agire congiuntamente a favore della propria comunità, in conformità all' art. 2, art 3, art. 5, art. 18, art 118 comma 4 della Costituzione; agli art. 55, 56 e 57 del D.Lgs 117/17 Codice del Terzo Settore, all'art. 6 del D.Lgs 36/2023 codice dei Contratti Pubblici.

La collaborazione tra Enti del Terzo Settore e Comune si ispira ai seguenti valori e principi generali:

- **Fiducia reciproca:** ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, il Comune e gli Enti del Terzo Settore improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata esclusivamente al perseguimento senza scopo di lucro di finalità di interesse generale;

- **Pubblicità e trasparenza:** il Comune garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con gli Enti del Terzo Settore e con i Cittadini e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti;

- **Responsabilità e Impatto:** Il Comune e gli Enti del Terzo Settore, ciascuno in relazione alla propria natura giuridica e ruoli differenti, condividono la responsabilità di instaurare collaborazioni effettivamente orientate ai bisogni e al benessere dei cittadini e della comunità e capaci di generare un impatto positivo e misurabile;

- **Contributività e Legame Sociale:** Il Comune e gli Enti del Terzo Settore, ciascuno in relazione alla propria natura e al proprio ruolo, riconoscono che i processi di Amministrazione Condivisa che si impegnano a portare avanti mediante il Regolamento, si giustificano e legittimano in primo luogo attraverso l'impegno Comunale a P.A. ed E.T.S. di attivare, nella risposta ai rischi e ai bisogni sociali e, più in generale, nella promozione del benessere dei cittadini e del territorio, il maggior numero di contributi istituzionali formali e informali possibili in termini di conoscenze, esperienze, saperi, competenze tecniche e professionali, legami e relazioni sociali, risorse materiali e immateriali, al fine di apprestare gli interventi più appropriati, efficaci, efficienti e sostenibili, sviluppando al tempo stesso lo sviluppo della comunità locale;

- **Inclusività e apertura:** gli interventi di programmazione, cura e rigenerazione dei beni comuni, e più in generale degli interventi ricompresi nel campo di applicazione dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017 e orientati ad avere un impatto positivo su benessere della <comunità locale, devono essere organizzati in modo da consentire, nel rispetto delle procedure adottate, anche ad altri Enti del Terzo Settore, e più in generale a soggetti comunitari che agiscono per finalità di interesse generale e siano interessati ai processi ivi implicati, di aggregarsi alle attività e poter apportare i propri contributi;

- **Pari opportunità e contrasto delle discriminazioni:** il Comune e gli Enti del Terzo Settore promuovono le pari opportunità per genere, origine, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità (ai sensi e nel rispetto dell'art. 3 della Costituzione);
- **Sostenibilità:** il Comune e gli Enti del Terzo Settore generano progetti ed attività ispirati ai principi di sostenibilità sociale, economica ed ambientale e che non determinano conseguenze negative o fattori di rischio sulla realtà sociale;
- **Proporzionalità:** il Comune commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria, lo svolgimento, il monitoraggio e la valutazione degli interventi di collaborazione;
- **Adeguatezza e differenziazione:** le forme di collaborazione tra Enti del Terzo Settore e Comune sono adeguati alle esigenze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani, e più in generale degli interventi ricompresi nel campo di applicazione dell'art. 5 D.Lgs. 17/2017 orientati ad avere un impatto positivo sul benessere della comunità locale; esse vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del servizio, delle attività e delle persone al cui benessere sono funzionali;
- **Semplificazione:** il Comune assicura, nel rispetto delle procedure amministrative, semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza, oltre che dai principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza, oltre che del principio di risultato;
- **Prossimità e territorialità:** il Comune riconosce la comunità locale come livello privilegiato per la definizione di rapporti di collaborazione per l'applicazione dell'Amministrazione Condivisa;
- **Finanziabilità:** il Comune, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con gli Enti del Terzo Settore non ingeneri oneri (o minori ricavi) superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sulla realtà sociale locale o sulla finanza pubblica.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina la collaborazione tra gli Enti del Terzo Settore ed il Comune di Como per l'attuazione sul territorio cittadino di forme di amministrazione condivisa finalizzate ad accrescere la qualità delle scelte finali, in merito alla programmazione e gestione di beni comuni, materiali ed immateriali, e più in generale degli interventi ricompresi nel campo di applicazione dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017 orientati ad avere un impatto positivo sul benessere della Comunità locale.

Gli Enti del Terzo Settore perseguono in via esclusiva finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, rinunciano al perseguimento di una finalità lucrativa in senso soggettivo e perseguono attività di interesse generale, per questo motivo possono concorrere insieme al Comune di Como a realizzare beni e servizi ed altre attività di interesse per la comunità di Como. L'adesione ai principi e agli strumenti derivanti dall'Amministrazione Condivisa presuppone la disponibilità di tutte le parti

coinvolte ad intraprendere un'assunzione di responsabilità condivisa e a reinvestire eventuali marginalità positive derivanti dall'esercizio delle attività convenzionate nelle attività medesime ovvero in altre finalità di interesse generale concordate con le medesime modalità. In caso di aumento o diminuzione dei costi previsti nel piano economico e finanziario il Comune di Como, dopo almeno sei mesi di attività, può modificare il budget o la durata del progetto in modo che siano rispettati gli equilibri gestionali indicati nel Piano Economico Finanziario iniziale.

L'ambito di applicazione del presente regolamento discende da quanto disposto dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore e dall'assetto regolamentare, pianificatorio ed organizzativo del Comune di Como.

Si considerano attività di interesse generale rientranti nel presente regolamento le seguenti:

- a) Interventi e servizi sociali, comprendenti le attività rivolte ai giovani;
- b) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;
- c) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- d) educazione, istruzione ed attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- f) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio di rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- g) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e dei paesaggi;
- h) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata
- i) Attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- j) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività di promozioni e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- k) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- m) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- n) Protezione civile.

Il presente regolamento si applica quando si riscontra l'interesse da parte del Comune di Como e/o degli Enti del Terzo Settore di raggiungere obiettivi che vanno oltre l'erogazione di interventi o servizi già consolidati.

Naturale ambito di applicazione è quello in cui la collaborazione e la sinergia tra Pubblica Amministrazione ed Enti del Terzo Settore può generare almeno una delle seguenti azioni:

- a) introdurre elementi innovativi o rigenerativi o sperimentali necessari ad affrontare problematiche complesse, nuove o in continua evoluzione;

- b) valorizzare o ampliare esperienze virtuose e buone prassi già presenti sul territorio in un'ottica di ottimizzazione di risorse, competenze e legami sociali;
- c) massimizzare le risposte ai bisogni all'interno di un quadro di risorse stabili;
- d) ampliare le partnership e le reti favorendo la sinergia e la complementarità fra gli enti del terzo settore e tra questi ed il Comune di Como, incentivando un approccio multidisciplinare e multisettoriali alle soluzioni (cross-sector);
- e) sostenere processi di empowerment e di riconoscimento delle competenze e delle capacità di scelta dei fruitori di servizi;
- f) attrarre risorse aggiuntive sia economiche e materiali che di professionalità e competenze anche provenienti dalla società civile e settori "for profit";
- g) ottimizzare e rendere più efficienti i processi di risposta ai cittadini anche attraverso la semplificazione delle procedure.

Gli enti del Terzo Settore che hanno in essere, nell'anno di pubblicazione di un bando, soccombenze, non appellabili in giudizio, di tipo civile, penale o amministrativo con il Comune di Como inerenti la gestione di attività, beni o servizi in qualsiasi modo collegati con l'oggetto di una procedura di amministrazione condivisa non possono richiedere, per quella specifica procedura, l'applicazione degli strumenti previsti dal presente regolamento

Art. 3 – Destinatari

Il presente regolamento è rivolto agli Enti del Terzo Settore così come definiti dall'art. 4 del D.Lgs 117/2017: sono " Enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore".

Per quanto riguarda gli enti religiosi civilmente riconosciuti, si applica quanto previsto dal Codice del Terzo Settore ed in particolare l'art. 4, terzo comma.

Il presente Regolamento si applica, senza necessità di ulteriore deliberazione consiliare, in conseguenza dell'inserimento di ulteriori soggetti del terzo settore, nell'art. 4 del CTS o in altre norme che ad esso facciano richiamo e/o riferimento.

La comunità locale, anche rappresentata da gruppi informali e comitati di cittadini, i volontari civici e ogni altro soggetto pubblico e privato, a prescindere dalla sua natura e forma, nella misura in cui, in una logica contributiva, dichiarino di voler partecipare a procedure di amministrazione condivisa conferendo competenze o risorse utili al raggiungimento delle finalità di pubblico interesse, può essere ammesso, con il consenso dell'amministrazione e della maggioranza degli ETS che prendono parte alla procedura, a partecipare ai tavoli di co-programmazione e co-progettazione, pur senza

diritto alcuno a partecipare alle decisioni finali e a stipulare convenzioni con l'amministrazione. Resta ferma la facoltà discrezionale per l'Amministrazione, qualora ne ravvisi l'opportunità, non si rechi danno agli ETS coinvolti nella procedura e siano in gioco finalità di spiccata valenza sociale, di procedere anche con tali soggetti, ove siano formalmente costituiti come soggetti senza scopo di lucro ma non siano ETS iscritti al RUNTS ad accordi ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 36/2023..

La connessione delle forze e delle risorse del territorio ha come unica finalità quella di rispondere meglio ai bisogni delle persone o di potenziare la realizzazione delle attività di interesse generale.

Art. 4 - Gli strumenti per l'applicazione dell'amministrazione condivisa

Ai fini dell'attuazione delle proposte di amministrazione condivisa, comprendenti azioni di co-programmazione, co-progettazione, convenzioni, l'Amministrazione Comunale opera dando attuazione ai seguenti principi:

- di sussidiarietà;
- di cooperazione;
- di efficacia, efficienza ed economicità;
- di omogeneità;
- di copertura finanziaria e patrimoniale;
- di responsabilità ed unicità dell'amministrazione;
- principi di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento, nonché di prevenzione dei conflitti di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5

Il Comune opera inoltre in adesione alle linee programmatiche di mandato, al proprio documento unico di programmazione e ad altri atti programmatori.

I procedimenti di co-programmazione, co-progettazione, convenzionamenti e patti di accreditamento sono attivati dal Comune di Como, quale autorità procedente, nel rispetto dell'iter richiesto dai procedimenti amministrativi o dagli Enti del Terzo Settore iscritti in un apposito albo comunale.

Art. 5 - Albo Comunale degli Enti del Terzo Settore

Il Comune di Como istituisce l'Albo degli Enti del Terzo Settore interessati a collaborare con il Comune di Como per la realizzazione di attività afferenti all'amministrazione condivisa di cui al presente regolamento.

Gli Enti del Terzo Settore che possono iscriversi all'Albo sono quelli indicati dall'art. 4 del D.lgs. n. 117/2017: enti privati che, senza scopo di lucro, perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante **lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale** – fra quelle indicate all'art. 5 del Codice medesimo – in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

L'albo dei Enti del Terzo Settore è suddiviso nelle seguenti sezioni in base all'ambito di intervento:

- a) Servizi sociali, attività rivolte ai giovani, educazione ed istruzione
- b) Cultura, turismo
- c) Sport
- d) Patrimonio e ambiente,
- e) Promozione dei diritti e della legalità
- f) Protezione civile

È fatta salva la possibilità, da parte della Giunta Comunale, di ampliare gli ambiti di intervento con sezioni non ricomprese nel suddetto elenco sulla base di eventuali esigenze non attualmente prevedibili, senza che ciò comporti la necessità di approvare una specifica modifica del presente Regolamento

Gli Enti del Terzo Settore per presentare istanza di iscrizione, ad una o più sezioni all'Albo, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. Essere iscritti al RUNTS da almeno 6 mesi;
D.lgs 117/17 art. 56 comma 1. "Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato".
2. Aver svolto in città almeno due attività di interesse generale con il patrocinio o il partenariato con il Comune di Como oppure almeno un servizio a favore di cittadini comaschi, a seguito di affidamento di servizi, nei tre anni precedenti la richiesta di iscrizione all'albo;
3. Dimostrare, anche mediante i propri bilanci sociali, la conoscenza territoriale dell'ambito di attività nel quale chiedono l'iscrizione;
4. Non abbiano, negli ultimi tre anni, avuto contenziosi con il Comune di Como, in materie attinenti l'attività per la quale si richiede l'iscrizione;
5. Accettazione dei principi dell'Amministrazione Condivisa di cui al presente regolamento.

6

Il rappresentante legale dell'Ente del Terzo settore che intende iscriversi all'Albo presenta istanza on line nelle modalità indicate dal Comune di Como.

In caso in cui venga meno quanto previsto dai punti 1, 4 e 5 di cui sopra si procede d'ufficio alla cancellazione dell'ETS dall'albo, che viene disposta con provvedimento motivato dall'Amministrazione.

La cancellazione dall'ALBO avviene anche nei casi in cui un ETS metta in atto condotte tali da compromettere in modo irrimediabile il rapporto fiduciario con l'Amministrazione che costituisce principio fondante per il presente regolamento.

Il Comune effettua una revisione periodica degli Enti iscritti all'Albo con cadenza triennale.

Solo gli ETS iscritti all'Albo possono formalizzare al Comune di Como una proposta motivata per l'attivazione delle procedure di cui a precedente art. 4, secondo le modalità indicate dal presente regolamento.

Art. 6 - I Procedimenti

6.1 PROCEDIMENTO DI CO-PROGRAMMAZIONE

La co-programmazione, ai sensi dell'art 55 co 2 del D.Lgs 117/17, è finalizzata all'individuazione dei rischi sociali da prevenire e dei bisogni da soddisfare, degli obiettivi trasformativi che si intendono perseguire, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi, dei criteri e degli indicatori per valutare i risultati e gli impatti prodotti e delle risorse disponibili.

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa e dalle indicazioni statali o regionali il Comune di Como attiva la co-programmazione quando ravvede la necessità di una approfondita lettura dei rischi e dei bisogni ed una migliore analisi degli interventi da attivare.

Il Comune dà avvio al procedimento di co-programmazione con le seguenti modalità:

- a) invito a partecipare a tutti i soggetti iscritti all'Albo Comunale del Terzo Settore, sulla base dell'appartenenza allo specifico ambito di intervento;
- b) pubblicazione di un avviso rivolto sia agli enti iscritti all'Albo sia ad altri Enti del Terzo Settore.

Gli Enti del Terzo Settore, in forma singola od associata, iscritti all'Albo Comunale possono formalizzare al Comune di Como una proposta motivata per l'attivazione di un percorso di co-programmazione.

7

Le proposte saranno valutate dal dirigente del settore competente per materia di intervento, in base ai seguenti parametri:

- a) Pertinenza: dovranno ispirarsi ai principi generali ed essere attinenti ai criteri di applicazione del presente regolamento;
- b) Idoneità: determinare un impatto positivo sui cittadini e sulla comunità locale e presentare un contenuto non generico, ma agganciato al contesto tematico e territoriale di riferimento;
- c) Interesse: corrispondere a obiettivi e ambiti già presenti all'interno della programmazione comunale, di Ambito o regionale e nazionale, oppure affrontare bisogni emergenti per i quali non sono già stati attivati dei servizi;
- d) Fattibilità: presenza dei fattori di sostenibilità, proporzionalità e priorità necessari ad accogliere la richiesta e dare avvio al percorso di amministrazione condivisa. Dovrà essere valutato un quadro preliminare delle risorse necessarie (umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali) nonché dei costi generali del percorso di co-programmazione.

L'esito dell'istruttoria deve essere comunicato, entro 30 giorni dall'istanza, agli ETS che hanno presentato proposta di co-programmazione.

Qualora la complessità dell'istruttoria richieda un termine superiore, e fatta salva la possibilità, da parte dell'Amministrazione di provvedere alla risposta entro il termine di 90 giorni.

Le proposte ritenute di interesse generale ed in possesso dei requisiti minimi di cui ai punti precedenti, saranno sottoposte alla Giunta Comunale. Per le sole proposte che hanno ottenuto il parere favorevole da parte della Giunta Comunale, il dirigente, del settore competente per materia, avvia il procedimento di co-programmazione mediante la pubblicazione di apposito avviso pubblico al fine di garantire la partecipazione anche ad altri di ETS, diversi da quelli proponenti.

I lavori di co-programmazione sono condotti dal Comune di Como secondo metodologie ed un calendario di attività concordato con gli enti che partecipano ai lavori prima dell'avvio degli stessi. Ove lo ritenga opportuno il Comune di Como potrà avvalersi di facilitatori esterni per la conduzione dei lavori.

Durante il percorso di co-programmazione il Comune di Como e/o gli ETS possono coinvolgere esperti sul tema sia appartenenti ad enti no profit e profit sia singoli professionisti o cittadini. Il documento finale scaturito dal lavoro di co-programmazione rimane a completa disposizione, quale che ne sia la forma, è sottoscritto da tutti i partecipanti alla co-programmazione e rimane a completa disposizione del Comune di Como che può utilizzarlo, per inserirlo nei documenti di programmazione, per dar seguito al percorso con la fase di co-progettazione, per ulteriori analisi, per richieste di finanziamento ad altri enti o per altre finalità di interesse generale.

L'approvazione del documento finale e l'eventuale adozione di atti conseguenti sono di competenza del Comune di Como quale Autorità competente e vengono lasciati a disposizione degli Ets che hanno partecipato ai lavori di co-programmazione, i quali possono utilizzarli, per il conseguimento dei propri scopi sociali previo parere favorevole da parte del Comune di Como.

8

Nessun corrispettivo o rimborso sarà dovuto, dal Comune di Como, ai partecipanti alle attività di co-programmazione.

6.2 PROCEDIMENTO DI CO-PROGETTAZIONE

La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione, come previsto dall'art. 55 comma 3 del D.Lgs 117/17.

Il Comune da avvio al procedimento di co-progettazione con le seguenti modalità:

- a) invito a partecipare a tutti i soggetti iscritti all'Albo Comunale del Terzo Settore, sulla base dell'appartenenza allo specifico ambito di intervento;
- b) pubblicazione di un avviso rivolto sia agli enti iscritti all'Albo sia ad altri Enti del Terzo Settore.

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa e dalle indicazioni statali o regionali il Comune di Como attiva la co-progettazione, nel rispetto di quanto previsto nel precedente art. 2 e nei seguenti casi:

- a) In presenza di un documento di co-programmazione dal quale scaturisce la necessità di nuovi progetti di servizio, nuovi interventi o innovazioni di processo;

- b) In presenza nei propri documenti di programmazione di obiettivi la cui realizzazione può essere sviluppata in collaborazione con gli enti del terzo settore al fine di elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico;
- c) A seguito di indicazioni statali o regionali che forniscono linee di programmazione territoriale;
- d) In tutti i casi in cui il Comune detiene conoscenze ed informazioni sufficienti ad evitare la fase di co-programmazione e dare avvio direttamente al procedimento di co-progettazione.

Il valore economico della co-progettazione è dato dalla somma tra le risorse messe a disposizione dal Comune di Como ai sensi del seguente art. 8 e le risorse messe a disposizione dagli Ets che prendono parte alla co-progettazione, quantificate secondo le indicazioni del D.M. 72/2022 e s.m.i. Il bando di co-progettazione deve necessariamente avere un contenuto minimo, come indicato dal D.M.72/2022, comprensivo dei seguenti elementi:

- a) finalità ed oggetto del procedimento;
- b) durata del partenariato: fissata in minimo 24 mesi per le co-progettazioni con valore economico superiore ad € 40.000,00 o inerenti attività innovative, al fine di poter garantire continuità negli interventi e permettere una valutazione dell'efficacia per il territorio.
- c) quadro progettuale ed economico di riferimento: in termini di contributi, immobili, competenze professionali o altro. Condizione necessaria per la partecipazione a bandi di co-progettazione è che gli ETS mettano complessivamente a disposizione del progetto di intervento risorse proprie materiali, immateriali ed economiche nella misura minima del 10% del valore complessivo dell'intervento.
- d) requisiti di partecipazione e cause di esclusione, con particolare riguardo alla disciplina in materia di conflitti di interesse.
- e) fasi del procedimento e modalità di svolgimento;
- f) criteri di valutazione delle differenti proposte concorrenti in caso di mancato accordo dei partecipanti su un'unica proposta su un unico progetto anche eventualmente finalizzate a sostenere – nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità – la continuità occupazionale del personale dipendente degli ETS; in nessun caso, tra i criteri di valutazione, potrà essere adottato quello della proposta che comporti il minor contributo economico da parte dell'amministrazione.
- g) conclusione del procedimento.

Il bando di co-progettazione viene pubblicato all'Albo del Comune di Como ed inviato ai soggetti iscritti all'albo.

La pubblicazione per i bandi il cui valore è superiore alla soglia comunitaria seguirà le regole vigenti al momento.

Gli ETS interessati possono partecipare alla co-progettazione anche in composizione plurisoggettiva con altri ETS o enti pubblici o privati attraverso la stipula di un contratto di collaborazione tra i soggetti aderenti.

Il bando deve indicare quale delle due modalità di lavoro di seguito esposte, il Comune intende adottare:

- 1) l'attivazione del tavolo di co-progettazione con i soli ETS utilmente collocati nella graduatoria finale o, comunque, la cui proposta progettuale sia stata valutata positivamente. In questo caso può essere prevista anche la co-progettazione con il solo ETS che ha presentato la migliore proposta progettuale.
- 2) l'ammissione di tutti gli ETS, purché in possesso dei requisiti previsti dagli avvisi, alla co-progettazione.

Il Comune di Como, una volta individuato l'ente o gli enti partner, guiderà lo sviluppo dell'attività vera e propria di co-progettazione che non potrà riguardare aspetti caratterizzanti del progetto ma esclusivamente modalità attuative e non potrà produrre modifiche al progetto tali che, se originariamente previste, avrebbero potuto determinare una diversa individuazione del partner.

Di ogni incontro dei tavoli di lavoro deve redatto verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.

Il procedimento, ove vengano raggiunti gli obiettivi progettuali previsti e la stesura di una proposta Progettuale unitaria e condivisa anche quale sintesi di più proposte o idee progettuali e con la definizione del relativo quadro economico, si conclude con la sottoscrizione della convenzione per l'attivazione del rapporto di collaborazione con gli ETS, singoli o associati, la cui proposta progettuale sia stata ritenuta come quella più rispondente alle finalità del Comune di Como.

Il procedimento di co-progettazione che non porta alla elaborazione di una proposta progettuale unitaria e condivisa si conclude, con atto motivato da parte del Comune di Como, senza alcun obbligo nei confronti degli ETS che hanno partecipato ai lavori.

Nessun corrispettivo o rimborso sarà dovuto ai partecipanti, dal Comune di Como, alle attività di co-progettazione.

Gli Enti del Terzo Settore, in forma singola od associata, iscritti all'Albo Comunale possono formalizzare al Comune di Como una proposta motivata per l'attivazione di un percorso di co-progettazione.

Le proposte saranno valutate dal dirigente, del settore competente per materia di intervento, in base ai seguenti parametri:

- 1) **Pertinenza**: riferimento ad obiettivi presenti nei documenti di programmazione dell'Ente;
- 2) **Idoneità**: rappresentato da un contenuto non generico, ma agganciato al contesto tematico e territoriale di riferimento che deve essere ben rappresentato anche con dati statistici o parametri tesi a spiegare l'incidenza sul contesto cittadino;
- 3) **Fattibilità**: presenza dei fattori di sostenibilità, proporzionalità e priorità necessari ad accogliere la richiesta e dare avvio al percorso di amministrazione condivisa;
- 4) **Risorse**: quantificazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali o patrimoniali che gli ETS mettono a disposizione per la realizzazione del progetto siano esse derivate dai propri enti o da collaborazione con altri enti pubblici, privati o singoli cittadini.

Indicazione delle risorse, di qualsiasi natura, richieste al Comune di Como.

L'esito dell'istruttoria deve essere comunicato entro 30 giorni dall'istanza agli ETS che hanno presentato proposta di co-programmazione.

Qualora la complessità dell'istruttoria richieda un termine superiore, è fatta salva la possibilità, da parte dell'Amministrazione, di provvedere alla risposta entro il termine di 90 giorni.

Le proposte ritenute di interesse generale ed in possesso dei requisiti minimi di cui ai punti precedenti, saranno sottoposte alla Giunta Comunale. Per le sole proposte che hanno ottenuto il parere favorevole da parte della Giunta Comunale, il dirigente, del settore competente per materia, avvia il procedimento di co-progettazione mediante la pubblicazione di apposito avviso pubblico, con il quale si dà notizia della valutazione positiva della proposta ricevuta e si dà agli altri ETS, eventualmente interessati, la possibilità di presentare la propria proposta progettuale, con la conseguente valutazione comparativa fra le proposte pervenute.

Il procedimento di co-progettazione può riguardare anche gli interventi di cura e di valorizzazione dei beni comuni della città, la gestione di edifici e spazi pubblici o ad uso pubblico; la cura del patrimonio pubblico comunale, con particolare riferimento al verde pubblico, all'arredo urbano, agli edifici e alle strutture; ogni altra attività sui beni comuni della città che rientri nelle competenze dell'Amministrazione e mantenga una finalità di interesse generale. Sono sempre esclusi gli interventi che comportino attività in quota e/o rischi non proporzionati rispetto alle finalità e ai risultati attesi.

11

6.2.1 L'ACCREDITAMENTO

La co-progettazione, ai sensi dell'art. 55, comma 4 del CTS può essere declinata nella forma dell'accREDITAMENTO: " l'individuazione degli Enti del Terzo Settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accREDITAMENTO nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché' dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner".

L'avviso pubblico per l'accREDITAMENTO deve indicare anche:

1. le condizioni economiche per l'attivazione del rapporto di accREDITAMENTO con riferimento alla contribuzione economica riconoscibile agli ETS accREDITATI, tenendo conto della compartecipazione alla spesa da parte dei destinatari delle attività e servizi;
2. la regolamentazione delle modalità di scelta, da parte dei cittadini, degli ETS accREDITATI per l'attivazione del partenariato;
3. il sistema di vigilanza, controllo e monitoraggio.

La procedura di accREDITAMENTO si conclude con l'istituzione di un elenco di soggetti accREDITATI da cui attingere. Tale elenco deve essere aggiornato almeno ogni tre anni in modo da permettere l'ingresso di nuovi soggetti in possesso dei requisiti previsti.

Tali elenchi vengono istituiti sia con riferimento alle unità d'offerta sociali i cui standard di funzionamento e organizzativi siano definiti nella normativa nazionale e regionale, sia con riferimento alle unità d'offerta, anche sperimentali, i cui standard di funzionamento e organizzativi siano definiti a livello comunale.

6.3 CONVENZIONI CON ORGANISMO DI VOLONTARIATO O ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

In attuazione dell'art. 56 del CTS, il Comune di Como può sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS), iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale.

Le convenzioni sono finalizzate unicamente allo svolgimento, in favore di terzi, di attività o servizi sociali di interesse generale, come previsto dall'art. 56 del Codice del Terzo Settore.

L'individuazione delle OdV e delle APS è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime.

La pubblicità dei relativi avvisi è data mediante pubblicazione sul sito web del Comune e trasmissione al CSV del territorio.

12

Le organizzazioni convenzionate con il Comune - nel rispetto della legislazione nazionale in materia - non traggono alcun profitto dalle loro prestazioni, fatto salvo il rimborso di costi variabili, fissi e durevoli nel tempo, necessari per fornire le medesime, e non procurano alcun profitto ai loro membri, né direttamente né indirettamente.

Gli ODV o APS, in forma singola od associata, iscritti all'Albo Comunale possono formalizzare al Comune di Como una proposta motivata di sottoscrizione di una convenzione.

Le proposte saranno valutate dal dirigente, del settore competente per materia di intervento, in base ai seguenti parametri:

1. **Ammissibilità:** presenza di attività o servizi sociali di interesse generale, non per i propri soci, con caratteristiche più favorevoli che non il ricorso al mercato. Riferimento ad obiettivi presenti nei documenti di programmazione dell'Ente o a servizi erogati dai diversi settori del Comune;
2. **Idoneità:** rappresentato da un contenuto non generico, ma agganciato al contesto tematico e territoriale di riferimento che deve essere ben rappresentato anche con dati statistici o parametri tesi a spiegare l'incidenza sul contesto cittadino;
3. **Fattibilità:** presenza dei fattori di sostenibilità, proporzionalità e priorità necessari ad accogliere la richiesta;
4. **Risorse:** quantificazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali o patrimoniali che gli ETS mettono a disposizione per la realizzazione del progetto siano esse derivanti dai propri enti o da

collaborazione con altri enti pubblici, privati o singoli cittadini. Indicazione delle risorse, di qualsiasi natura, richieste al Comune di Como.

L'esito dell'istruttoria deve essere comunicato entro 30 giorni dall'istanza agli ETS che hanno presentato proposta di convenzionamento.

Qualora la complessità dell'istruttoria richieda un termine superiore, è fatta salva la possibilità, da parte dell'Amministrazione, di provvedere alla risposta entro il termine di 90 giorni.

Le proposte ritenute di interesse generale ed in possesso dei requisiti minimi di cui ai punti precedenti, saranno sottoposte alla Giunta Comunale.

Per le sole proposte che hanno ottenuto il parere favorevole da parte della Giunta Comunale, il settore competente per materia, avvia il procedimento di convenzionamento mediante l'attivazione delle procedure previste dalla normativa. Gli altri ODV o APS, eventualmente interessati, potranno presentare la propria proposta progettuale al fine di permettere una valutazione comparativa fra le diverse proposte.

Art. 7 - Forme di sostegno

Il Comune si impegna a semplificare il linguaggio e le procedure dei bandi che devono avere un'offerta comprensibile e diretta affinché chi vuole partecipare riesca a muoversi velocemente e a rispondere funzionalmente a quanto richiesto.

Il Comune, nel rispetto della legge, promuove le modalità innovative che agevolino lo scambio di informazioni e/o documentazione tra gli ETS e gli uffici comunali per la realizzazione degli interventi di cui al presente regolamento.

Il Comune garantisce una semplificazione amministrativa attraverso la facilitazione negli adempimenti che gli ETS devono sostenere per l'ottenimento dei permessi strumentali alla realizzazione delle attività, quali: riduzione dei tempi dell'istruttoria e semplificazione della documentazione necessaria attraverso un sistema coordinato di revisione della documentazione richiesta e degli archivi documentali al fine di evitare la richiesta multipla di documenti già in possesso da parte della pubblica amministrazione.

Il Comune di Como sostiene e collabora con gli ETS iscritti all'Albo Comune di cui al presente regolamento nella presentazione di progetti, con valenza territoriale, ad Enti pubblici o privati per l'ottenimento di finanziamenti. Il Comune in relazione alle attività di interesse generale, a valere su bandi, avvisi ed altri atti attivati da altri enti pubblici e soggetti privati ovvero dalla Commissione Europea, utilizza, compatibilmente con la loro durata, i partenariati esistenti con gli ETS e costruiti mediante gli strumenti previste dal CTS oggetto del presente regolamento. Al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e parità di trattamento, il Comune di Como indica tale opzione nei propri atti in modo preciso, chiaro ed inequivocabile. Le collaborazioni, in partnerariato, finalizzate alla realizzazione di progetti in linea con il Documento Unico di Programmazione e che non prevedano l'erogazione di contributi economici da parte del Comune vengono approvate dal direttore del settore di pertinenza.

Il Comune di Como al fine di sostenere e promuovere il ruolo attivo degli ETS nello svolgimento delle attività di interesse generale può concedere agli ETS, iscritti all'albo comunale di cui al presente regolamento, contributi (sussidi, sovvenzioni, ausili finanziari ed attribuzioni di benefici economici) nella misura massima dell'80% del valore complessivo delle attività di interesse generale. L'erogazione dei contributi economici segue le direttive previste dal Codice del Terzo Settore.

Il Comune di Como al fine di favorire la diffusione e il progressivo radicamento di una cultura di condivisione e collaborazione con gli ETS mette a disposizione, nel limite della legge, i propri canali di comunicazione utili a rendere note le opportunità di partecipazione agli interventi di cui al presente regolamento.

Art. 8 - Vantaggi economici

Gli avvisi di co-progettazione, accreditamento o convenzionamento (per ODV e APS) indicano l'insieme delle risorse messe a disposizione dal Comune ed utilizzabili nell'esecuzione delle attività di progetto.

Le spese di pubblicazione degli avvisi, a prescindere dal regime di pubblicità cui vadano soggetti, sono sempre a carico del Comune.

Le risorse che il Comune di Como può mettere a disposizione degli ETS appartengono alle seguenti tipologie:

- a) risorse economiche: previste nel bilancio comunale
- b) risorse di personale: dipendente del Comune, personale di altri enti che hanno in affidamento servizi per conto del comune di Como, tirocinanti presso il Comune o volontari civici iscritti all'apposito albo;
- c) beni immobili: conferimento, anche parziale, di beni immobili di proprietà o in gestione del comune da quantificare in base al valore d'uso e ai costi di gestione (utenze, manutenzioni, pulizie, altro);
- d) beni strumentali: necessari alla realizzazione degli interventi inseriti nelle convenzioni da mettere a disposizione attraverso comodati d'uso e/o con mera consegna in ragione alla natura dei beni;
- e) servizi in gestione al comune: comunicazione, educativi, sociali, culturali;
- f) risorse di qualsiasi natura derivanti da altri enti con i quali il Comune di Como ha accordi in atto.

L'ammontare massimo delle risorse che il Comune di Como mette a disposizione è indicato all'interno delle convenzioni o dei patti di accreditamento.

Gli ETS non traggono alcun profitto dalle loro prestazioni, fatto salvo il rimborso di costi diretti e indiretti, variabili, fissi e durevoli nel tempo, necessari per adempiere a quanto previsto nelle convenzioni, ed inseriti nel piano economico-finanziario del progetto, e non procurano alcun profitto ai loro membri, né direttamente né indirettamente.

Le attività rese dai volontari rientrano nel piano economico finanziario secondo le modalità previste nel bando e concordate in fase di co-progettazione. Tale valorizzazione deve essere in linea con le eventuali indicazioni regionali

Le risorse messe a disposizione costituiscono concessione di collaborazione pubblica per consentire al partner un'adeguata e sostenibile partecipazione alla funzione pubblica sociale, priva di scopi di lucro o profitto e, come tale, viene riconosciuta a titolo di rimborso, assumendo natura esclusivamente compensativa degli oneri effettivamente sostenuti per la condivisione di detta funzione.

Le risorse economiche, in ragione della natura giuridica della co-progettazione e del rapporto di collaborazione, che si attiva con gli ETS, sono da ricondurre ai contributi, disciplinati dall'art. 12 della legge n. 241/1990.

La liquidazione dei rimborsi è subordinata all'acquisizione del DURC Regolare, se dovuto, al superamento positivo delle verifiche tecniche ed in generale alla sussistenza dei presupposti che ne condizionano l'esigibilità.

Nel rispetto delle vigenti normative in materia gli ETS possono organizzare iniziative volte a reperire fondi a copertura delle spese ovvero per sostenere i servizi previsti dalle convenzioni stipulate con il Comune di Como, di cui al presente regolamento, garantendo la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo, da indicarsi nella rendicontazione economica.

Art. 9 – Rendicontazione e Valutazione

Le convenzioni o i patti di accreditamento prevedono espressamente l'indicazione circa la periodicità della rendicontazione delle attività svolte e dei risultati conseguiti.

La rendicontazione delle attività si attiene ai seguenti principi:

- a) Chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità anche per i singoli cittadini;
- b) Periodicità: le rendicontazioni devono essere prodotte secondo i tempi previsti nella convenzione e comunque con cadenze periodiche;
- c) Verificabilità: i processi di raccolta ed elaborazione dei dati devono essere documentati in modo da poter essere oggetto di esame e verifica.

La rendicontazione avviene mediante la compilazione e trasmissione da parte degli ETS di apposite schede costruite nei lavori di co-progettazione. Tali schede devono prevedere:

-Informazioni trasmesse in maniera comprensibile, chiare e verificabili;

-Indicazione quantitativa e qualitativa dei risultati raggiunti;

- Risorse umane, strumentali ed economiche utilizzate;
- Coinvolgimento e/o partecipazione attiva di soggetti altri rispetto ai cittadini attivi sottoscrittori della convenzione o patto di accreditamento;
- La rilevazione di eventuali criticità.

Ogni monitoraggio può essere liberamente corredato, da parte degli ETS, con materiali documentali, multimediali e fotografici.

La documentazione delle attività svolte e la rendicontazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dei risultati prodotti.

L'erogazione del contributo economico da parte del Comune è subordinata alla rendicontazione delle attività svolte e dei costi sostenuti.

La mancata trasmissione, secondo la periodicità concordata delle schede, di cui ai punti precedenti, costituisce violazione dei principi di buona fede e fiducia reciproca di cui al presente regolamento, suscettibile di valutazione ai fini del recesso unilaterale da parte dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 11, comma 4, legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

Le convenzioni prevedono, oltre alla rendicontazione delle attività, anche la valutazione di impatto sociale, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- Convenzioni di almeno 18 mesi di durata, il cui valore sia superiore alla soglia europea per gli affidamenti di servizi sociali;
- Progetti sviluppati in ambito interregionale, nazionale e internazionale;

Nella convenzione devono essere indicati gli strumenti e gli indicatori, coerenti con quelli identificati in fase di co-programmazione, che si intendono utilizzare per effettuare la valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti e degli impatti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all'obiettivo trasformativo individuato.

Art. 10 - Responsabilità / Divieti

Gli ETS che collaborano con il Comune rispondono degli eventuali danni cagionati alle persone o cose durante la loro attività. La convenzione indica e disciplina in modo puntuale le responsabilità connesse ai compiti di gestione e cura dei beni e alla gestione dei servizi erogati a favore dei cittadini.

Art. 11 - Gestione dei dati

Gli ETS che collaborano con il comune di Como saranno tenuti a garantire l'osservanza delle prescrizioni stabilite dal "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016.

Art. 12 - Formazione

Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado, e degli Istituti di Formazione e delle Università per la diffusione ed il radicamento delle azioni di collaborazione e valorizzazione dei beni comuni materiali ed immateriali della città, cooperando all'organizzazione di interventi formativi a ciò finalizzati.

Il Comune di Como, anche in collaborazione con CSV, promuove corsi di formazione congiunti fra Pubblica Amministrazione, Enti del Terzo Settore presenti nel territorio per costruire assieme una cultura condivisa e competenza sulle forme di collaborazione, utilizzo degli strumenti giuridici e valutazione d'impatto e/o creazione di valore pubblico.

Art. 13 - Disciplina applicabile e norma di rinvio

Le previsioni del presente regolamento entrano in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione.